

Iniziativa popolare per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri criminali che commettono reati

(Iniziativa per l'attuazione)

Argomentario



Indice

1.	Agire	adesso: mettere in atto la volonta popolare	3
2.	Situazione iniziale		
	2.1	La volontà popolare è chiara	
	2.2	Proposta d'attuazione incostituzionale del Consiglio federale	4
	2.3	Costante aumento del numero di stranieri	5
	2.4	Maggiore quota di stranieri nelle statistiche criminali	6
	2.5	Disprezzo dell'ospitalità mediante l'infiltrazione nel nostro sistema legale	7
	2.6	Immigrazione nel sistema sociale	8
3.		ativa d'attuazione dell'UDC	
	3.1	Testo dell'iniziativa	10
	3.2	Effetto dell'iniziativa d'attuazione	
	3.2.1	Concretizzazione delle norme costituzionali	
	3.2.2	Espulsione di minorenni condannati	
	3.2.3	Esecuzione della pena detentiva	
	3.2.4	I delitti penali che conducono obbligatoriamente a un'espulsione dal paes	e13
	3.2.5	I delitti penali che conducono obbligatoriamente all'espulsione dal paese	
		dei recidivi	
	3.2.6	Considerazione di procedure penali non concluse	
	3.2.7	Considerazione della legittima difesa e dello stato di emergenza	
	3.2.8	Abuso di opere sociali	
	3.2.9	Nessun contrasto con il diritto internazionale	
	3.2.10	The same of the same	
4.		mettiamo in atto la volontà popolare	
		Il Consiglio federale non vuole mettere in atto la volontà popolare	
		La proposta d'attuazione del Consiglio federale è inefficace e insostenibile	
5.		nenti per il SI all'iniziativa-attuazione	
		L'iniziativa colpisce i bersagli giusti	
	5.2	Più sicurezza grazie all'effetto preventivo	20
		Tutela delle nostre opere sociali tramite la riduzione dell'abuso sociale	
_		Prassi d'espulsione coerente e uniforme	
6.	Domand	e e risposte sull'iniziativa d'attuazione	21

1. Agire adesso: mettere in atto la volontà popolare

Gli stranieri criminali vanno espulsi adesso. Mettere in atto la volontà popolare!

Popolo e cantoni hanno approvato l'iniziativa per l'espulsione degli stranieri criminali il 28 novembre 2010.

Poiché le autorità a Berna rifiutano di mettere in atto l'iniziativa-espulsioni, intendendo così proseguire con l'insoddisfacente prassi utilizzata finora e basarsi sul respinto controprogetto all'iniziativa-espulsioni, l'UDC lancia l'iniziativa d'attuazione dell'espulsione degli stranieri criminali. L'iniziativa d'attuazione vuole ancorare i principi dell'espulsione nelle norme transitorie della Costituzione federale. Questi saranno così direttamente applicabili – dopo accettazione di popolo e cantoni – e le autorità e i tribunali dovranno per forza mettere in atto la volontà del popolo, il quale vuole che gli stranieri criminali siano espulsi dal nostro paese.

Il 28 novembre 2010, le cittadine e i cittadini e una maggioranza dei cantoni hanno chiaramente approvato l'iniziativa popolare per l'espulsione degli stranieri criminali. Ben un anno e mezzo ha poi impiegato la Berna federale per mettere in consultazione un progetto d'attuazione del nuovo articolo costituzionale. E la proposta preferita dal Consiglio federale contrasta in modo eclatante la volontà del popolo, nel senso che si basa sul controprogetto all'iniziativa-espulsioni già respinto da popolo e cantoni. Le autorità sabotano così consapevolmente e tirano per le lunghe la messa in atto dell'espulsione degli stranieri criminali, impedendo in questo modo una maggiore sicurezza per tutti di fronte alla criminalità e ai reati violenti. E ciò in un momento nel quale la criminalità straniera sta crescendo ulteriormente. Nel 2011, per la prima volta, oltre il 50% dei delinquenti contravvenenti al Codice penale era costituito da stranieri (inclusi richiedenti l'asilo e turisti del crimine).

Adesso devono di nuovo i cittadini prendere in mano la situazione, indicando alla politica la strada da seguire, affinché la volontà popolare sia finalmente messa in atto senza se e senza ma. Il comitato d'iniziativa d'attuazione dell'espulsione degli stranieri criminali (Iniziativa d'attuazione) presenta perciò una norma costituzionale che inserisce la diretta attuazione dell'iniziativa accettata nel 2010 nel Codice penale. Questa nuova iniziativa popolare concerne di nuovo delitti particolarmente gravi (per es. omicidio, rapina, stupro, ecc.), che portano a un'immediata e automatica espulsione. Per quanto riguarda reati che pregiudicano in notevole misura l'ordine e la sicurezza pubblici (per es. minaccia di pubblici ufficiali, partecipazione a risse, lesioni personali semplici, ecc.), l'espulsione sarà comminata in caso di recidiva. Quando esiste un motivo d'espulsione ai sensi della nuova norma costituzionale, è nell'interesse pubblico che il delinquente in questione debba automaticamente lasciare la Svizzera.

Il Consiglio federale vuole invece, con il suo progetto, far dipendere l'espulsione non dal reato commesso, bensì in primo luogo dalle circostanze personali del reo. In tal modo c'è un'infinità di motivazioni perché un delinquente non debba essere espulso, anche quando ha perpetrato dei gravi delitti. È inammissibile.

L'obiettivo dell'iniziativa d'attuazione è quello di migliorare le condizioni ormai insostenibili nel settore della criminalità straniera: vogliamo creare una maggior sicurezza, rendere più rigorose le procedure e inasprire la prassi giudiziaria. Le cittadine e i cittadini devono essere protetti dagli stranieri che commettono gravi reati, ma anche da quelli incorreggibili che incorrono in continuazione in qualche pena. Se l'articolo costituzionale sull'espulsione venisse applicato rigorosamente, secondo il rapporto del gruppo di lavoro¹ oltre 16'000 criminali stranieri dovrebbero lasciare annualmente la Svizzera. Di questi, 8'000 non hanno alcun diritto di residenza, sono quindi qui illegalmente. Ciò dimostra come l'attuazione dell'iniziativa-espulsioni

-

¹ Rapporto del gruppo di lavoro sull'iniziativa-espulsioni del 21 giugno 2011

sia più urgente che mai. Essa avrà – ed è estremamente importante – anche un effetto preventivo.

Firmate subito l'iniziativa per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati – per più sicurezza in Svizzera. E anche per rispetto nei confronti della nostra democrazia diretta. È assolutamente ora di mettere in atto la volontà del popolo, ristabilendo così le regole del nostro paese. Chi è ospite da noi deve lui stesso in prima linea fare ogni sforzo per la sua integrazione. Chi è ospite da noi deve assumersi in scienza e coscienza e facendo tutto il possibile, la responsabilità per sè stesso e per i suoi familiari. Chi è ospite da noi deve osservare le leggi svizzere e rispettare i nostri usi e costumi. Chi non si attiene a questi principi, deve lasciare la Svizzera!

2. Situazione iniziale

2.1 La volontà popolare è chiara

L'UDC ha lanciato l'iniziativa espulsioni (Iniziativa popolare federale per l'espulsione degli stranieri criminali) in agosto del 2007. Popolo e cantoni l'hanno approvata il 28 novembre 2010. Il controprogetto – preferito da Parlamento e Consiglio federale – è stato respinto chiaramente da tutti i cantoni e dal popolo. Ora cita l'articolo 121 cpv 3-6 della nostra Costituzione federale quanto segue:

Art. 121 cpv. 3-6

- ³ A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
 - a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
 - b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale

Il Consiglio federale e il Parlamento devono ora mettere in atto questa iniziativa popolare. Il Consiglio federale, però, si rifiuta appellandosi pretestuosamente ad argomenti di diritto internazionale. La popolazione svizzera ha tuttavia in tutta coscienza approvato l'iniziativa popolare dell'UDC, chiaramente formulata e basata sull'automatismo dell'espulsione.

2.2 Proposta d'attuazione incostituzionale del Consiglio federale

Il gruppo di lavoro costituito dalla consigliera federale Sommaruga per la messa in atto dell'iniziativa-espulsioni approvata da popolo e cantoni, ha fatto capire che non vuole l'attuazione della volontà popolare, bensì di volersi orientare sull'inadeguato concetto del controprogetto respinto da popolo e cantoni. Questa supposizione è stata poi più tardi confermata, quando la consigliera federale Sommaruga, in occasione della conferenza stampa del 23 maggio 2012 ha reso comunicato quali varianti il Consiglio federale avrebbe posto in consultazione e a quale avrebbe dato la priorità. La variante 1, preferita dal Consiglio federale, pog-

⁴ Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

⁵ L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

⁶ Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

gia sulla proposta del gruppo di lavoro, e quindi sul controprogetto respinto da popolo e cantoni. Essa prevede sostanzialmente l'espulsione a partire da una pena minima di almeno 6 mesi e lascia al tribunale un grande spazio di manovra decisionale. La variante 2 corrisponde alla proposta degli iniziativisti facenti parte del gruppo di lavoro. Poiché il Consiglio federale favorisce chiaramente la variante 1 che ha elaborato in dettaglio, mentre ha inserito quasi "pro forma" e senza elaborarla la variante 2 nel testo in consultazione, risulta chiaro che il governo non vuole applicare la volontà popolo. Di conseguenza, popolo e cantoni devono indicare al Consiglio federale come l'attuazione dell'iniziativa-espulsioni debba avvenire.

Con l'introduzione di una pena minima di 6 mesi, l'84%² degli stranieri criminali non sarebbero espulsi, benché i delitti da essi commessi entrerebbero per la maggior parte nella sfera d'azione dell'iniziativa-espulsioni. La variante in consultazione 1 del Consiglio federale lascia inoltre, con un rimando al diritto internazionale non cogente, un ulteriore ampio spazio di manovra decisionale ai tribunali e alle autorità d'esecuzione, non conducendo perciò all'inasprimento della prassi d'espulsione voluto dal popolo. Toccherebbe perciò al tribunale valutare, nella comminazione di una condanna inferiore ai sei mesi, se l'interesse pubblico di un'espulsione dal paese sia superiore a quello dello straniero di rimanere in Svizzera. Nell'inflizione di pene oltre i 6 mesi, si dovrebbe "eccezionalmente" rinunciare all'espulsione, qualora questa sia inesigibile dallo straniero in quanto sarebbe gravemente lesiva dei suoi diritti personali tutelati dalle garanzie del diritto internazionale. Queste formulazioni spalancano le porte ad autorità e tribunali per rinunciare a un'espulsione, e portano di nuovo a importanti differenze fra i cantoni. Uno straniero criminale, avente perpetrato gravi reati, non si vedrebbe così espulso neanche in futuro. Il diritto internazionale non cogente e l'interpretazione che i tribunali internazionali ne adottano, non devono essere posti al di sopra della sicurezza delle cittadine e dei cittadini; il diritto internazionale non cogente verrebbe invece così posto al di sopra della Costituzione decisa da popolo e cantoni.

2.3 Costante aumento del numero di stranieri

Sempre più stranieri vengono in Svizzera: anno dopo anno la Svizzera registra quote d'immigrazione sempre più elevate. La **quota di stranieri** in Svizzera ha raggiunto nel 2010 il **record del 22%** - tendenza al rialzo – e ciò nonostante che ogni anno circa 40'000 stranieri siano naturalizzati.



Grafico 1: Evoluzione della quota di stranieri dal 1950 (Fonte: Ufficio federale di statistica)

² Rapporto del gruppo di lavoro sull'iniziativa-espulsioni del 21 giugno 2011, pagina 107 (Bericht deutsch)

Perfino negli anni difficili per l'economia 2009/2010 il numero d'immigranti è rimasto alto e praticamente non è diminuito per rapporto agli anni record precedenti:




Grafico 2: Bilancio migratorio (Immigrazione meno emigrazione) 1997-2010 (Fonte: Ufficio federale di statistica)

Il costante aumento della popolazione straniera residente è una consequenza della politica di sinistra degli ultimi decenni. I criteri di entrata e di accoglienza sono stati allentati in continuazione. Tramite nuove categorie nel settore dell'asilo (come per es. la "accoglienza provvisoria", mediante il ricongiungimento familiare³ e attraverso accordi con l'UE, in particolare quello di libera circolazione delle persone, è stato energicamente incentivato l'insediamento di nuovi immigranti.

2.4 Maggiore quota di stranieri nelle statistiche criminali

La Criminalità in Svizzera aumenta costantemente, la violenza sta assumendo dimensioni spaventose. Oltre la metà dei delinquenti condannati è straniera. Bande di criminali, che sfruttano le frontiere aperte grazie all'accordo di Schengen, vanno in Svizzera in tournée di rapine. Molti criminali utilizzano inoltre l'asilo per dedicarsi ai loro intrallazzi. I problemi con i richiedenti l'asilo recalcitranti dal Nord-Africa e con gli spacciatori di droga nigeriani non sono più contestati da nessuno.

Perciò non sorprende nemmeno il fatto che la quota di stranieri nelle condanne sia aumentata del +73% dal 1984.

³ Il solo ricongiungimento familiare costituisce oggi il 31,6% dell'immigrazione (Ufficio federale della migrazione, Statistica degli stranieri, Entrata di stranieri secondo motivo d'immigrazione Dicembre 2011).




Grafico 3: Quota di stranieri negli adulti condannati in rapporto alla popolazione (Fonte: Ufficio federale di statistica e Ufficio federale della migrazione)

Nei delitti violenti le **quote di stranieri** sono particolarmente elevate⁴:

•	Omicidi (Art. 111-114 CPS)	59% quota di stranieri
•	Lesioni gravi (Art. 122 CPS)	52% quota di stranieri
•	Lesioni semplici (Art. 123 CPS)	51% quota di stranieri
•	Violenza carnale (Art. 190 CPS)	64% quota di stranieri
•	Sequestro di persona/Rapimento (Art. 183 CPS)	63% quota di stranieri
•	Rapina (Art. 140 CPS)	71% quota di stranieri
•	Violazione di domicilio + furto (Art. 186 CPS)	61% quota di stranieri

Se si considera la quota di stranieri nelle prigioni, questa problematica si illustra ancora più chiaramente: nel 2011 il 71,4 % di tutti i detenuti era di origine straniera⁵.

2.5 Disprezzo dell'ospitalità mediante l'infiltrazione nel nostro sistema legale

Con il crescente numero delle minoranze religiose e culturali, aumenta anche la quantità di pretese dalla Svizzera quale paese ospitante. L'ospitalità vene sempre più spesso abusata. Molti immigranti sono originari di paesi nei quali non regna alcun ordine legale democratico e appartengono a una religione estranea. Portano con sè concetti di diritto e di ordine incompatibili con l'ordinamento legale svizzero.

Gli stranieri tentano ripetutamente di diffondere anche nel nostro paese i loro concetti, minando così il nostro sistema legale. Singoli stranieri commettono nel nostro paese delle vendette di sangue e assassinano parenti al fine di salvare l'onore della famiglia. Di fronte

⁴ Ufficio federale di statistica, statistica criminale della polizia, imputati registrati dalla polizia 2011.

⁵ Ufficio federale di statistica, cifre sugli stabilimenti privativi della libertà 2011.

alla polizia e ai tribunali sostengono la loro convinzione di aver agito giustamente. Queste tendenze sono preoccupanti. Stranieri che si comportano così non solo disprezzano il nostro ordinamento legale, ma mettono anche in pericolo i valori fondamentali liberali del nostro paese.

2.6 Immigrazione nel sistema sociale

Già in passato la gente veniva a lavorare in Svizzera. Ma quando perdevano il loro lavoro tornavano di nuovo nel loro paese. Oggi invece, molti di loro approdano direttamente nelle nostre generose istituzioni sociali. In Svizzera non sono i parenti o i coniugi (come in certi altri paesi) a doversi prendere carico dei disoccupati o del mantenimento degli stranieri, sono l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assistenza sociale – ossia coloro che pagano i premi e le imposte. Conseguenza: la quota di stranieri fra i beneficiari di prestazioni sociali in Svizzera è ben superiore alla media. Così gli stranieri, che costituiscono il 22% della popolazione, beneficiano nella misura del 45,7% dell'aiuto sociale⁶ e oltre il 32,8% delle prestazioni d'invalidità. La quota di stranieri a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione era in febbraio 2012 addirittura del 47%.

L'esempio qui sotto illustra il totale fallimento del sistema svizzero, delle autorità e delle istituzioni – l'abuso apportato alla nostra ospitalità e alle nostre istituzioni sociali:

La bosniaca M.Z. non dovrebbe in realtà essere qui. La sua richiesta d'asilo è stata respinta nel 2003, ma lei rimane in Svizzera quale cosiddetta "accolta provvisoriamente". Questo benché, nel frattempo, sia stata condannata per truffa e da anni viva a carico dell'assistenza. Per un anno ha lavorato in una casa di cura, il secondo anno d'impiego ha presentato un certificato medico per depressione. L'affitto del suo alloggio l'ha pagato una volta al momento del suo ingresso. Con il locatore si è lamentata delle sue traumatiche esperienze della guerra, per cui questo si è lasciato commuovere rinunciando alla riscossione per via legale. E quando ha voluto del denaro per l'operazione di sua nipote, le ha concesso un prestito. La nipote - così ha saputo in seguito - non esisteva nemmeno. Un'altra fonte finanziaria le ha concesso un prestito per il funerale dei suoi parenti in patria. Più tardi si è scoperto che la sua famiglia in Bosnia-Erzegovina stava bene. Non ha mai restituito un centesimo. In totale ha così accumulato 70'000 franchi. Le vittime l'hanno però denunciata e lei è stata condannata per truffa al pagamento di una multa di 3'600 franchi. Nonostante la pena mite, lei ha portato avanti il procedimento. I costi della difesa sono stati assunti dallo Stato. La Corte d'appello bernese ha confermato la condanna. Due anni più tardi, le vittime stanno sempre aspettando il denaro. M.Z. vive nel frattempo dell'assistenza e non può essere perseguita. Nuovi debiti verso la cassa malati, il comune, ma anche verso commerci di moda per corrispondenza e gioiellerie si sono aggiunti per l'importo di 26'000 franchi. M.Z. non vuole capire il problema. Ha solo pochi debiti e, a causa della sua malattia, non può neanche parlarne. Un rientro in Bosnia non le è possibile e in Svizzera ha ancora un obiettivo da raggiungere: fra breve intende fare richiesta di una rendita d'invalidità.

(riassunto dalla Berner Zeitung del 19 agosto 2011)

L'abuso sociale deve essere combattuto. Non è ammissibile che delle persone ricevano prestazioni ingiustificate dalle assicurazioni sociali, e a quest'ultime manchino poi i soldi per chi ne ha veramente bisogno.

L'UDC ha già da anni chiamato con il suo giusto nome il problema della "**invalidità simula-ta**". Grazie all'UDC le condizioni per i nuovi beneficiari sono state inasprite e gli attuali beneficiari dell'Al sono controllati meglio. Ciò è d'aiuto alla grande maggioranza dei beneficiari onesti e gli aventi effettivamente diritto all'indennità nel nostro paese.

Anche in altre opere sociali deve essere combattuto l'abuso. Sia l'abuso da parte di Svizzeri, sia quello commesso da stranieri. **Con l'accettazione dell'iniziativa-espulsioni** è stata inserita nella Costituzione federale la norma secondo la quale le straniere e gli stranieri vengono espulsi dalla Svizzera se hanno ricevuto abusivamente delle prestazioni dalle assicurazioni sociali o dall'assistenza sociale (Art. 121 cpv 3, lettera b della CF). L'iniziativa d'attuazione

⁶ Vedi Ufficio federale di statistica, Statistica dell'assistenza sociale svizzera 2010.

riprende questo punto nell'art. 197, n. 9 cpv 1, n. V (vedi sotto) e prevede l'abuso sociale quale motivo per un'espulsione dal paese.

V. Abuso di prestazioni sociali

- 1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sè o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacen-do fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.
- 2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

3. L'iniziativa d'attuazione dell'UDC

3.1 Testo dell'iniziativa

L'iniziativa d'attuazione vuole che l'**iniziativa popolare per l'espulsione degli stranieri criminali**, approvata da popolo e cantoni il 28 novembre 2010, sia anche effettivamente messa in vigore.

L'iniziativa popolare ha il seguente testo:

Iniziativa popolare federale

"Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)"

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999⁷ sono modificate come seque:

Art. 197 n. 9 (nuovo)

9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

I. Espulsione

- Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
 - a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP⁸), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);
 - b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);
 - effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);
 - d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);
 - e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);
 - f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d'ostaggio (art. 185 CP);
 - g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
 - h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l'umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b–264j CP);
 - infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti⁹ (LStup).
- 2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:
 - a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art.

¹ Ai fini dell'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:

⁷ RS 101

⁸ RS 311.0

⁹ RS 812.121

- 133 CP), aggressione (art. 134 CP);
- b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);
- appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);
- d. seguestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
- e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);
- f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);
- g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);
- h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP);
- i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);
- j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);
- k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ¹⁰;
- I. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.
- 3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.
- 4. Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP)..
- A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. Termine di partenza e divieto d'entrata

- 1. Se pronuncia l'espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.
- In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d'entrata è di almeno 10 anni.
- 3. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione

- 1. L'autorità cantonale competente esegue senza indugio l'espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.
- 2. L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
- 3. Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sen-

¹⁰ RS 142.20

- si dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo¹¹ non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
- 4. Se sono invocati motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

IV. Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni concernenti l'espulsione e le sue modalità d'esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente. Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata.

- V. Abuso di prestazioni sociali
 - Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sè o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.
 - 2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

3.2 Effetto dell'iniziativa d'attuazione

3.2.1 Concretizzazione delle norme costituzionali

Oggi l'espulsione è integrata nella Legge sugli stranieri (Art. 62 e seg., in particolare Art. 68 LStr) e dall'approvazione il 28 novembre 2010 da parte di popolo e cantoni dell'iniziativa-espulsioni, è parte della Costituzione federale. L'iniziativa d'attuazione è da comprendere innanzitutto quale concretizzazione della norma inserita nella Costituzione federale con l'accettazione dell'iniziativa-espulsioni. Si metterà così un freno all'amministrazione compiacente della giustizia: non dipenderà più dall'arbitrio di un giudice u di un'autorità se l'espulsione sia da eseguire o no. I giudici saranno così anche sgravati e meno ricattabili. Perché decideranno soltanto sugli articoli penali implicati e sul grado della pena, ma non sull'espulsione, Le norme transitorie della Costituzione statuiscono chiaramente che gli stranieri che commettono determinati delitti (che sono esattamente definiti), rispettivamente continuano a commetterli, sono da punire con l'espulsione e con un divieto d'entrata in Svizzera.

3.2.2 Espulsione di minorenni condannati

L'UDC sostiene sostanzialmente l'opinione che i minorenni criminali debbano essere espulsi dal paese, se del caso assieme ai loro genitori. L'iniziativa-espulsioni non limitava del resto la cerchia dei colpiti dalla sanzione, indirizzandosi alle straniere e agli stranieri indipendentemente dalla loro età. L'aumento della criminalità giovanile indica che si deve disporre di misure severe anche per i delinquenti minorenni; l'UDC s'impegnerà anche in futuro a tale scopo.

Nell'iniziativa d'attuazione, l'UDC si è tuttavia limitata all'espulsione delle straniere e degli stranieri maggiorenni (Applicabilità del Codice penale).

² Il capoverso 1 è direttamente applicabile.

¹¹ RS 142.31

3.2.3 Esecuzione della pena detentiva

Se non convenuto in altro modo, lo straniero deve scontare la sua pena detentiva in Svizzera. L'espulsione sarà applicata al termine dell'espiazione della pena.

La Svizzera dispone però con diversi Stati e con i membri del Consiglio d'Europa, di convenzioni sul trasferimento di persone condannate¹². Tramite nuovi accordi internazionali si dovrebbe ottenere che il maggior numero possibile di stranieri condannati espii la sua pena detentiva nel suo paese d'origine.

3.2.4 I delitti penali che conducono obbligatoriamente a un'espulsione dal paese

Il catalogo dei delitti dell'iniziativa d'attuazione comprende i crimini particolarmente gravi (per es. omicidio, rapina, violenza carnale, ecc.), come pure reati che pregiudicano in notevole misura l'ordine e la sicurezza pubblici (per es. minaccia di pubblici ufficiali, partecipazione a risse, lesioni personali semplici, ecc.). A questi si aggiunge l'ancora da creare concetto di reato di "abuso sociale". Se c'è un motivo d'espulsione ai sensi della norma costituzionale d'attuazione dell'iniziativa-espulsioni, non è soltanto ragionevole, bensì necessario e nel pubblico interesse che il criminale in questione lasci la Svizzera. I suoi parenti con permesso di residenza in Svizzera sono liberi di seguirlo all'estero o di rimanere qui.

I seguenti delitti sono contemplati nell'iniziativa popolare come comportanti l'espulsione obbligatoria e automatica dalla Svizzera. Nel calcio l'arbitro mostrerebbe al giocatore il cartellino rosso. In aggiunta sarà decretato un divieto d'entrata in Svizzera della durata minima di 10 anni.



• Reati contro la vita e l'integrità della persona

Omicidio intenzionale (Art. 111 CPS; p. es.: A uccide B e non sono dati i presupposti per l'assassinio, risp. per l'omicidio passionale; l'art. 111 è in questo senso da considerare come base legale per l'imputazione);

Assassinio (Art. 112 CPS; p. es.: A uccide B per bassi moventi [per esempio avidità, soppressione di un testimone, uccisione della donna da lui messa incinta]):

Omicidio passionale (Art. 113 CPS; p. es.: A uccide B in preda a forti emozioni [per esempio coniuge colto in flagrante adulterio]);

Lesioni gravi (Art. 122 CPS; p. es.: A infligge a B una ferita mettente in pericolo la sua vita [per esempio una coltellata nel ventre]);

Esposizione a pericolo della vita altrui (Art. 129 CPS; p. es.: A mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita di B [per esempio sparando a terra due colpi, di cui uno raggiunge il piede della vittima]).

Secondo il protocollo complementare alla "Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate" il trasferimento di una persona può essere effettuato senza il suo consenso quando la sentenza contiene un ordine d'espulsione dopo la scarcerazione. Il paese di destinazione non può però essere costretto ad accogliere il detenuto. Ciò si può ottenere solo mediante relativo accordo.

Gravi delitti d'effrazione

Delitti d'effrazione nel senso del contemporaneo compimento del furto (Art. 139 CPS), danneggiamento (Art. 144 CPS) e violazione di domicilio (Art. 186 CPS).

Esempio: A forza la porta dell'abitazione di B (danneggiamento), entra in casa (violazione di domicilio) e ruba un computer e del denaro (furto; ammontare del danno subìto: oltre Fr 300.--).

• Reati contro il patrimonio

Furto qualificato (Art. 139 cpv 2 e 3 CPS; p. es.: A, B e C formano una banda e commettono furti con cui finanziano la loro vita);

Rapina (Art. 140 CPS; p. es.: A obbliga, sotto minaccia di una pistola, l'impiegato di banca B ad aprire la cassaforte e fugge con diverse migliaia di franchi);

Truffa per mestiere (Art. 146 cpv 2 CPS; p. es.: A finanzia la sua vita acquistando in continuazione veicoli accidentati e rivendendoli come vetture intatte);

Estorsione qualificata (Art. 156 cpv 2, 3 e 4 CPS; p. es.: A minaccia B di percosse se non gli dà mille franchi; B paga; A procede così anche nei riguardi di altre persone, finanziando così la sua vita);

Ricettazione per mestiere (Art. 160 cpv 2 CPS; p. es.: A esercita un commercio di oggetti usati e compra ripetutamente da B della merce rubata).

Abuso sociale grave¹³

Truffa (Art. 146 CPS) nel settore dell'assistenza sociale e delle assicurazioni sociali nonché abuso sociale (Art. 197 Tit. X cpv 1 Tit. V cpv 1 CF).

Esempio: A inoltra una richiesta d'aiuto all'ufficio dell'assistenza sociale. In seguito a ciò, A riceve durante tre anni mensilmente Fr 5'000.-. Contemporaneamente, è proprietario di una casa nel paese B e incassa mensilmente affitti per l'importo di Fr 3'000.-.

Crimini o dei delitti contro la libertà personale

Tratta di esseri umani (Art. 182 CPS; p. es.: A recluta nel paese B donne, promette loro una vita migliore in occidente, e le offre a un ruffiano quali prostitute);

Sequestro di persona e rapimento qualificati (Art. 184 CPS; p. es.: A rapisce B e pretende da C un riscatto di un milione di franchi – rilasciando in seguito B);

Presa di ostaggi (Art. 185 CPS; p. es.: A assalta una banca e minaccia la cliente B con un'arma).

· Reati contro l'integrità sessuale

Coazione sessuale (Art. 189 CPS; p. es.: A spinge B sul letto, le/gli lega mani e piedi e le/gli tocca gli organi genitali);

Violenza carnale (Art. 190 CPS; p.es.: A spinge B sul letto, le/gli lega mani e piedi e consuma il coito);

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (Art. 191 CPS; p. es.: A stordisce B con medicamenti e consuma il coito);

Promovimento della prostituzione (Art. 195 CPS; p. es.: A convince la minorenne B a prostituirsi, istigandola e insistendo).

Genocidio e crimini contro l'umanità

Genocidio (Art. 264 CPS);

Crimini contro l'umanità (Art. 264a CPS);

¹³ Singoli cantoni hanno già reso punibile l'abuso sociale creando così una base legale per la fattispecie. L'iniziativa sottolinea questo, nel senso che vuole sia tolto obbligatoriamente il diritto di residenza in Svizzera agli stranieri che hanno riscosso abusivamente delle prestazioni dalle assicurazioni sociali o dalla pubblica assistenza, almeno per i casi gravi. Vedi § 48° della Legge sull a pubblica assistenza sociale del canton Zurigo: "Chi, per sè stesso o per altri, tramite informazioni inveritiere o incomplete, o tacendo dei cambiamenti di condizione o in altro modo, ottiene illegalmente delle prestazioni previste in questa legge, sarà punito con una multa" (851.1). Analogo è l'art. 85 della Legge sull'assistenza sociale del canton Berna: "Chi ottiene delle prestazioni o dei contributi dal cantone o dai comuni, mediante informazioni false o incomplete o tacendo dei fatti, è punito con la detenzione o la multa. Un comportamento negligente non è punibile."

Crimini di guerra (Art. 264b-264j CPS).

• Reati gravi contro la Legge federale sugli stupefacenti

Contravvenzioni all'Art. 19 cpv 2 o Art. 20 cpv 2 LStup (p. es.: A traffica per mestiere con stupefacenti [segnatamente canapa, cocaina, eroina] realizzando un grosso giro d'affari).

L'intento dell'iniziativa d'attuazione è che, nel caso dei delitti elencati sopra, si estragga direttamente il "cartellino rosso": straniere e stranieri che hanno commesso uno di questi gravi reati devono essere espulsi dalla Svizzera senza se e senza ma.

3.2.5 I delitti penali che conducono obbligatoriamente all'espulsione dal paese dei recidivi

I seguenti delitti comportano obbligatoriamente l'espulsione dalla Svizzera e l'imposizione di un divieto d'entrata in Svizzera, se negli ultimi 10 anni – indipendentemente dal reato – lo straniero è già stato condannato a una pena detentiva o pecuniaria.

Paragone con il calcio: al giocatore che non è già stato punito in precedenza, si mostra tranne che per i reati gravi menzionati al punto 3.2.4 – dapprima il cartellino giallo. Se il giocatore ha già al suo attivo l'ammonimento, nel caso di uno dei reati menzionati sotto riceve il secondo cartellino giallo e, di conseguenza, quello rosso. Quale delinquente recidivo è quindi automaticamente espulso dalla Svizzera.

Cartellino giallo Per le altre infrazioni altrettanto chiaramente definite nell'iniziativa, l'espulsione è automatica se lo straniero ha dei precedenti penali.

• Reati contro la vita e l'integrità della persona

Lesioni personali semplici (Art. 123 CPS; p. es.: A colpisce B a un braccio; il braccio si rompe);

Abbandono (Art. 127 CPS; p. es.: A abbandona una signora B indifesa e minorata fisicamente nel bosco):

Rissa (Art. 133 CPS; p. es.: A, B e C si picchiano; A rompe a B un braccio; A, B e C commettono una rissa);

Aggressione (Art. 134 CPS; p.es.: A, B e C aggrediscono D; A rompe a D un braccio; A, B e C commettono un'aggressione).

Reati d'effrazione

Reati d'effrazione nel senso del contemporaneo compimento della violazione di domicilio (Art. 186 CPS) e del danneggiamento (Art. 144 CPS).

Esempio: A forza la porta di una casa (danneggiamento) e la perquisisce alla ricerca di denaro contante (violazione di domicilio); non trovandone lascia il luogo del reato.

Reati contro il patrimonio

Appropriazione indebita qualificata (Art. 138 cpv 2 CPS; p. es.: A è di professione amministratore di patrimoni e riceve in affidamento da B una somma di denaro; A si appropria di questo denaro per arricchirsi);

Abuso fraudolento per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (Art. 147 cpv 2 CPS; p. es.: A ruba per mestiere carte di credito e con queste acquista della merce);

Abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (Art. 148 cpv 2 CPS; p. es.: A utilizza per mestiere le sue carte di credito, sebbene sia insolvente o non intenda pagare);

Usura per mestiere (Art. 157 cpv 2 CPS; p. es.: A vende per mestiere oggetti a persone inesperte a prezzi eccessivamente esorbitanti).

Crimini o delitti contro la libertà personale

Sequestro di persona e rapimento (Art 183 CPS; p. es.: A attira con un sotterfugio B in cantina e ve lo rinchiude per un giorno).

• Reati contro l'integrità sessuale

Atti sessuali con fanciulli (Art. 187 cpv. CPS; p. es.: A si masturba davanti al bambino B);

Atti sessuali con persone dipendenti (Art. 188 cpv 1 CPS; p. es.: il docente A compie un atto sessuale con l'apprendista diciassettenne B);

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (Art. 192 CPS; p. es.: il direttore d'istituto A compie un atto sessuale con l'ospite B);

Sfruttamento dello stato di bisogno (Art. 193 CPS; p. es.: il docente A compie un atto sessuale con l'impiegato ventenne);

Pornografia (Art. 197 cpv 3 CPS; p. es.: A si procura dei video riproducenti atti sessuali con fanciulli).

Crimini o delitti di comune pericolo

Incendio intenzionale (Art. 221 cpv 1 e 2 CPS; p. es.: A dà fuoco alla casa di B);

Provocazione intenzionale di un'esplosione (Art. 223 cpv 1 CPS; p. es.: A fa esplodere una tanica di benzina mettendo così in pericolo di vita le persone presenti);

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (Art. 224 CPS; p. es.: A utilizza un gas velenoso [per esempio monossido di carbonio; CO₂] contro B, mettendone in pericolo la vita):

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (Art. 226 CPS; p. es.: A fabbrica un gas velenoso [per esempio idruro di arsenico] per venderlo al criminale B).

Falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Contraffazione di monete (Art. 240 cpv 1 CPS; p. es.: A fabbrica false banconote da 50 franchi per metterle in circolazione come autentiche);

Alterazione di monete (Art. 241 cpv 1 CPS; p. es.: A modifica delle monete da due franchi per farle sembrare da 5 franchi).

Crimini o delitti contro la tranquillità pubblica

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (Art. 259 CPS; p. es.: A chiede pubblicamente che qualcuno uccida B);

Partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (Art. 260^{ter} CPS; p. es.: A aderisce alla cellula terroristica di AL Quaida in Svizzera);

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (Art. 260^{quater} CPS, p. es.: A vende armi a B, benché sappia che questo le utilizzerà per commettere dei crimini);

Finanziamento del terrorismo (Art. 260^{quinquies} CPS; p. es.: A versa alla cellula terroristica di Al Quaida in Svizzera tre milioni di franchi).

Reati contro la pubblica autorità

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (Art. 285 CPS; p. es.: A aggredisce fisicamente l'agente di sorveglianza B [oppure il docente, l'assistente sociale, l'operaio comunale, ecc.] mentre è nell'esercizio delle sue funzioni);

Violazione del bando (Art. 291 CPS; p. es.: allo straniero A è stata imposta l'espulsione dal paese; egli non vi si attiene e entra di nuovo in Svizzera).

• Crimini o delitti contro l'amministrazione della giustizia

Denuncia mendace (Art. 303 cpv 1 CPS; p. es.: A denuncia B alla polizia affermando che ha commesso un omicidio nei confronti di C, nonostante sappia che B non ha niente a che fare con l'omicidio di C);

Riciclaggio di denaro qualificato (Art. 305^{bis} cpv 2 CPS; p. es.: A è membro di un'organizzazione criminale e compie delle azioni volte a convertire denaro proveniente da crimini in valori patrimoniali legali);

Falsa testimonianza, falsa perizia, risp. falsa traduzione o interpretazione (Art. 307 cpv 1 e 2 CPS; p. es.: A è traduttore in un processo penale contro B; A traduce di proposito falsamente un documento, al fine di discolpare B).

• Infrazioni della legge sugli stranieri

Infrazioni intenzionali contro l'Art. 115 cpv 1 o 2 LStr, l'Art. 116 cpv 3 LStr o l'Art. 118 cpv 3 LStr.

Esempio: A procura per mestiere matrimoni fittizi dietro pagamento.

• Infrazioni della Legge federale sugli stupefacenti

Infrazioni dell'Art. 19 cpv 1 o dell'Art. 20 cpv 1 LStup.

Esempio: A coltiva abusivamente delle piante stupefacenti (per esempio canapa, papavero).

Se uno straniero incorre recidivamente in una pena, pregiudicando in tal modo l'ordine pubblico e la sicurezza, altrettanto deve automaticamente lasciare il paese.

3.2.6 Considerazione di procedure penali non concluse

Possono passare mesi, se non anni, prima che un procedimento penale passi in giudicato. Di questo fatto, l'iniziativa d'attuazione tiene conto con la seguente norma:

"Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria."

Con questa norma si assicura che uno straniero avente commesso una fattispecie secondo il capoverso 2 possa essere espulso anche se un altro procedimento penale non sia ancora concluso, rispettivamente passato in giudicato.

3.2.7 Considerazione della legittima difesa e dello stato di emergenza

Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (Art. 16 CPS) o in stato di necessità discolpante (Art. 18 CPS).

3.2.8 Abuso di opere sociali

Se qualcuno percepisce abusivamente delle prestazioni dalle opere sociali o dall'assistenza sociale, ricade in una fattispecie analoga alla **truffa:** egli truffa delle istituzioni statali al fine di ottenere delle prestazioni finanziarie ingiustificate. Secondo la dottrina penale, si definisce truffa un attentato agli interessi altrui, realizzato con l'intenzione di arricchirsi illegittimamente inducendo con l'astuzia la vittima in errore. E di regola si tratta proprio di questo nel caso dell'abuso sociale.

Singoli cantoni¹⁴ hanno reso punibile l'abuso sociale, creando così una base legale per la fattispecie. L'iniziativa sottolinea questo, nel senso che vuole sia tolto il diritto di residenza in Svizzera agli stranieri che hanno riscosso abusivamente delle prestazioni dalle assicurazioni sociali o dalla pubblica assistenza. L'iniziativa d'attuazione concretizza questa norma.

3.2.9 Nessun contrasto con il diritto internazionale

L'iniziativa popolare stabilisce al titolo IV il rapporto con il diritto internazionale come segue: "Le disposizioni concernenti l'espulsione e le sue modalità d'esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente. Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata."

L'iniziativa regge anche rispetto alla CEDU e all'accordo di libera circolazione delle persone (ALC). L'ALC esige una "attuale messa in pericolo dell'ordine pubblico" per poter ordinare un'espulsione. Limitazioni della libera circolazione delle persone devono "essere giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità". Questa regolamentazione lascia agli stati membri un rilevante margine d'apprezzamento che la Svizzera deve sfruttare.

3.2.10 Applicabilità diretta

Con l'iniziativa d'attuazione le necessarie norme d'attuazione vengono iscritte direttamente nella Costituzione e possono quindi essere direttamente utilizzate. Qualsiasi ulteriore trucchetto politico sarà quindi escluso.

4. Adesso mettiamo in atto la volontà popolare

4.1 Il Consiglio federale non vuole mettere in atto la volontà popolare

L'iniziativa d'attuazione vuole che sia messa in vigore l'iniziativa per l'espulsione degli stranieri criminali, approvata da popolo e cantoni, perché il Consiglio federale favorisce una variante d'applicazione (variante 1) orientata sul fallito controprogetto. È inammissibile – la volontà del popolo deve essere attuata senza se e senza ma.

L'obiettivo dell'iniziativa d'attuazione dell'espulsione degli stranieri criminali è di migliorare le attuali condizioni insoddisfacenti: vogliamo creare più sicurezza e inasprire la prassi giuridica. Lo scopo dell'iniziativa è quindi, a livello politico ma anche dal punto di vista giuridico, quello di cambiare qualcosa.

Al contrario, il Consiglio federale non vuole mettere in atto la volontà popolare. La sua variante d'attuazione preferita contrasta non soltanto con l'articolo costituzionale per l'espulsione accolto da popolo e cantoni, ma anche con il concetto fondamentale di un'iniziativa in sè: un'iniziativa è sempre volta a modificare il sistema giuridico e a obbligare le autorità ad adeguare la loro prassi alle nuove norme. Ma adeguare un'iniziativa all'attuale prassi giuridica, in modo tale che debba essere modificato il minimo possibile, è assurdo.

L'UDC non può cedere in questa questione. Il mandato degli elettori è chiaro. Affinché l'iniziativa-espulsioni possa essere messa in atto, è necessaria l'iniziativa d'attuazione. Per più sicurezza in Svizzera ma, non da ultimo, anche per rispetto nei confronti della nostra democrazia diretta.

¹⁴ Vedi § 48a della Legge sull'assistenza sociale pubblica del canton Zurigo: "Chi, per sè stesso o per altri, tramite informazioni inveritiere o incomplete, o tacendo dei cambiamenti di condizione o in altro modo, ottiene illegalmente delle prestazioni previste in questa legge, sarà punito con una multa" (851.1). Analogo è l'art. 85 della Legge sull'assistenza sociale del canton Berna: "Chi ottiene delle prestazioni o dei contributi dal cantone o dai comuni, mediante informazioni false o incomplete o tacendo dei fatti, è punito con la detenzione o la multa. Un comportamento negligente non è punibile.". Anche altri cantoni praticano questi modelli.

L'UDC vuole che gli stranieri condannati per determinati reati o che hanno percepito abusivamente di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'assistenza pubblica, perdano automaticamente qualsiasi diritto alla residenza in Svizzera e ne siano espulsi. L'iniziativa è stata accettata il 28 novembre 2010 con una maggioranza del 53% dei cittadini votanti. Contemporaneamente il controprogetto è naufragato in tutti i cantoni. Il mandato dei cittadini è chiaro e inequivocabile.

4.2 La proposta d'attuazione del Consiglio federale è inefficace e insostenibile

L'obiettivo dell'iniziativa d'attuazione è chiaro: in presenza di un motivo d'espulsione ai sensi della norma costituzionale, è automaticamente necessario e nel pubblico interesse che il criminale in questione debba lasciare la Svizzera.

Il Consiglio federale non vuole far dipendere l'espulsione dal reato commesso, bensì in primo luogo dalle circostanze personali del reo. In tal modo c'è un'infinità di motivazioni perché un delinquente non debba essere espulso, anche quando ha perpetrato dei gravi delitti. È inammissibile. Perché conosciamo il risultato quando delle autorità fuori dalla realtà sono chiamate a decidere: praticamente, come finora, nessun criminale verrà espulso.

Il Consiglio federale vuole una soluzione che rispecchia il controprogetto chiaramente fallito di fronte al popolo. Esso dimostra ancora una volta, quanto poco conti la volontà popolare:

- Una pena minima di sei mesi non è più in discussione. Questa corrisponde al modello del controprogetto respinto da tutti i cantoni e dalla maggioranza dei cittadini votanti. Inoltre, l'84% dei delinquenti non verrebbe toccato.
- Le diverse limitazioni motivate dal diritto internazionale non cogente sono da respingere, perché – come finora – danno ai tribunali un eccessivo spazio discrezionale e, in realtà, rendono impossibile nella maggior parte dei casi l'espulsione degli stranieri criminali.
- Il Consiglio federale non si basa sulla violazione del diritto penale, bensì in primo luogo sulle condizioni personali del reo. E così, nel caso di pene detentive inferiori ai 6 mesi dovrebbe aver luogo una ponderazione degli interessi; in caso di pene detentive superiori ai sei mesi, non deve aggiungersi l'espulsione dal paese, laddove questa non sia ragionevole per il reo. La valutazione di questi casi spetta di nuovo alle autorità.

Le cifre parlano da sole: ancora in ottobre 2010 l'Ufficio federale della migrazione parlava approssimativamente di 1'500 espulsioni quali conseguenze dell'iniziativa-espulsioni. Le verifiche della Commissione del DFGP hanno messo in luce che questi delinquenti sono 10 volte tanti! Se l'iniziativa-espulsioni fosse messa in atto correttamente, ben 16'000 stranieri criminali dovrebbero lasciare la Svizzera. Di questi, 8'000 non hanno alcun diritto di residenza nel nostro paese, sono quindi qui illegalmente. Ciò dimostra come l'attuazione dell'iniziativa-espulsioni sia più urgente che mai.

5. Argomenti per il Sì all'iniziativa-attuazione

L'iniziativa d'attuazione ha per obiettivo quello di mettere in atto nel nostro paese l'iniziativa-espulsioni approvata dal popolo, ossia affinché chi non si attiene alle nostre leggi sia anche effettivamente espulso, aumentando così per tutti il grado di sicurezza in Svizzera. Chi non si attiene alle nostre regole, commette gravi reati o viene ripetutamente condannato, deve lasciare il nostro paese. La Svizzera on deve diventare l'Eldorado degli stranieri criminali. La creazione di linee guida e fattispecie chiare per l'espulsione degli stranieri criminali ci permetterà di assicurare di nuovo l'ordine e la sicurezza in Svizzera. È in particolare da sottolineare l'effetto preventivo di una chiara attuazione.

5.1 L'iniziativa colpisce i bersagli giusti

L'iniziativa d'attuazione colpisce gli stranieri che infrangono le nostre leggi, commettono reati gravi, abusano delle nostre istituzioni sociali, mettendo così in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza. Chi non rispetta l'ordinamento legale svizzero e assolutamente non vuole integrarsi, deve lasciare il nostro paese – ha perso il suo diritto all'ospitalità. **Spacciatori di droga, stupratori, truffatori o altri stranieri criminali non hanno nulla da cercare in Svizzera.** Le pecore nere fra gli stranieri sono da espellere.

La posizione della grande maggioranza di stranieri corretti, integrati e diligenti sarà rafforzata con l'iniziativa d'attuazione. È triste che oggi una piccola minoranza di stranieri non integrati, delinquenti e violenti screditi l'intera popolazione straniera residente. È perciò importante proprio per la reputazione e per il rispetto degli stranieri integrati e che si comportano correttamente, che le "pecore nere" siano espulse.

5.2 Più sicurezza grazie all'effetto preventivo

Le norme chiare dell'iniziativa d'attuazione **rendono la Svizzera non attrattiva per i fuori-legge.** Con l'iniziativa si porrà fine all'amministrazione compiacente della giustizia: non sarà più competenza di un giudice o di un'autorità decidere se un'espulsione sia da imporre o no. Questo automatismo porta anche a far sì che i giudici siano sgravati psichicamente e non ricattabili. Gli stranieri che infrangono la legge commettendo degli atti criminali, devono obbligatoriamente essere espulsi. Con questo, l'espulsione non è più una misura della polizia degli stranieri, bensì anche una **punizione diretta del reo** (come lo era una volta). In generale inoltre, le pene sono oggi ancora troppo miti, per cui l'UDC si batte sempre a livello parlamentare per un inasprimento del diritto penale.

L'iniziativa d'attuazione contribuisce, grazie all'effetto preventivo, alla **diminuzione della criminalità straniera**. La rigorosa applicazione della legge e dell'ordine è essenziale per l'aumento della sicurezza negli spazi pubblici, perché ha un effetto dissuasivo sui criminali. L'iniziativa contribuisce perciò a far sì che le cittadine e i cittadini si sentano di nuovo sicuri nelle città e sulle strade.

5.3 Tutela delle nostre opere sociali tramite la riduzione dell'abuso sociale

L'iniziativa include anche l'abuso sociale nelle fattispecie per un'espulsione:

Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sè o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Non è ammissibile che le nostre istituzioni sociali siano truffate da lazzaroni e approfittatori che finanziano la propria vita con le prestazioni sociali. Con l'implicito effetto dissuasivo per i turisti della socialità, si limiteranno gli abusi nell'acquisizione di prestazioni sociali. Potrà così essere finalmente arginata l'immigrazione nel sistema sociale.

5.4 Prassi d'espulsione coerente e uniforme

L'espulsione, che oggi è disponibile quale misura di polizia degli stranieri, è applicata nei diversi cantoni in modo molto diverso e anche poco coerente. L'iniziativa d'attuazione crea anche qui **chiarezza**. Con essa, cade la formulazione potestativa (può): l'espulsione, nelle fattispecie stabilite, deve essere **obbligatoriamente eseguita**, senza che i tribunali possano o debbano ancora procedere a valutazioni.

6. Domande e risposte sull'iniziativa d'attuazione

"In ragione dell'accordo di libera circolazione delle persone, non può essere tolto il diritto di residenza ai cittadini UE."

Falso! Già oggi è possibile espellere dei cittadini UE. Nell'accordo di libera circolazione delle persone è chiaramente stabilito che, se qualcuno mette in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità, può essere espulso.

"Una valutazione dei singoli casi è esclusa dalla Costituzione, il che rende impossibile un'applicazione della legge secondo il principio di proporzionalità."

Falso! L'iniziativa d'attuazione tiene in considerazione la proporzionalità. Solo chi commette dei delitti chiaramente definiti sarà espulso. Inoltre, sulla base della gravità del reato si fa la differenza fra un delinquente al primo reato e un recidivo. Oltre a ciò, il tribunale può rinunciare all'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP).

"L'iniziativa ostacola il giudice nel suo lavoro."

Falso! È vero il contrario. Con la normativa chiara su quando contro una persona debba essere pronunciata l'espulsione dal paese, si facilita il lavoro al giudice e gli si toglie il rischio di essere ricattato.

"L'iniziativa è inutile perché le espulsioni sono già possibili oggi."

Falso! L'iniziativa è stata si approvata, tuttavia la sua applicazione non avviene conformemente alla volontà del popolo. L'espulsione dal paese (art. 55 del vecchio CPS) è stata purtroppo abolita nel 2006 con la revisione parziale del Codice penale svizzero. L'espulsione è oggi regolata solo nella Legge sugli stranieri. L'applicazione è tuttavia molto diversa da cantone a cantone e viene anche eseguita in modo poco coerente. La diversa applicazione porta a confusione e insicurezza.

"L'espulsione per abuso delle assicurazioni sociali è sproporzionata."

Falso! Il popolo ha già detto Sì all'iniziativa-espulsioni, ancorando questo principio nella Costituzione. Ora, questo principio deve anche essere applicato. Le istituzioni sociali e le persone nel bisogno vengono danneggiate annualmente nell'ordine delle centinaia di milioni di franchi dall'abuso sociale. Ciò è inammissibile.

"L'iniziativa contrasta con l'uguaglianza giuridica garantita costituzionalmente, perché è discriminatoria."

Falso! La parità di trattamento è stabilita dall'art. 8 CF. La parità giuridica esige che sia ogni differenziazione in situazioni paragonabili, sia ogni parità di trattamento in situazioni diverse siano obiettivamente motivate. L'iniziativa tocca però **tutti** i possessori di un permesso di dimora, indipendentemente dalla loro nazionalità, perciò i princìpi di uguaglianza e di differenziazione sono rispettati. Ci sarebbe una violazione del diritto di uguaglianza giuridica solo se l'iniziativa facesse una distinzione fra le diverse categorie di permessi previsti dalla legislazione sugli stranieri o fra le diverse nazionalità dei criminali stranieri.

L'allontanamento o l'espulsione di stranieri **non è una discriminazione,** perché gli stranieri, al contrario dei cittadini svizzeri, non hanno alcun diritto legale di esigere la residenza in Svizzera. Già l'espulsione dal paese nel vecchio diritto penale si riferiva unicamente ai criminali stranieri. Gli Svizzeri non possono essere espulsi dalla Svizzera (Art. 25 cpv 1 CF). Ciò non è mai stato contestato né dal diritto costituzionale, né da quello internazionale.

"L'iniziativa non impedirà la violenza, perché è basata solo sulla repressione."

Falso! Molti stranieri conoscono nella loro patria solo misure repressive. Per questo, spesso, i metodi terapeutici non sono presi sul serio e non ottengono così gli effetti desiderati. Agli stranieri deve essere chiaro che in Svizzera devono attenersi alle nostre leggi. L'iniziativa d'attuazione è la via migliore per renderli coscienti di questo, perché colpisce gli stranieri criminali là dove fa più male, ossia sul permesso di residenza. Per questo l'iniziativa ha anche un effetto preventivo.

"L'iniziativa non è compatibile con il diritto internazionale perché contrasta con il divieto di tortura."

Falso! L'iniziativa d'attuazione non infrange né il diritto internazionale cogente, né altri accordi internazionali. Il divieto di tortura non è minimamente toccato. L'iniziativa rimanda nell'esecuzione espressamente all'Art. 25 cpv 2 e 3 CF.

"L'iniziativa contrasta con il principio di non-refoulement della Convenzione sui rifugiati e della Costituzione federale."

Falso! L'iniziativa prevede che i motivi contemplati nell'Art. 25 cpv 2 e 3 CF possano essere evocati. La decisione compete unicamente alle autorità competenti. Il **principio dell'esclusione del respingimento** prescrive che nessuno può essere espulso in un paese nel quale sarebbe perseguitato, o nel quale sarebbe minacciato di tortura o di altri trattamenti disumani (vedi Art. 25 CF). In effetti, anche questo articolo non vale in **modo assoluto**, come indica l'Art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati¹⁵: se il rifugiato costituisce un pericolo per il paese in cui risiede, lo Stato in questione non può essere obbligato a continuare a garantirgli la dimora.

L'Art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati stabilisce che un rifugiato non possa essere respinto in un paese "in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche". Questa disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se egli debba essere considerato "un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede" oppure "costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese".

"L'iniziativa viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare."

Falso! L'iniziativa non infrange il diritto al rispetto della vita familiare secondo l'Art. 8 della CEDU. Nel cpv 2 è fra l'altro espressamente previsto che una determinata ingerenza della pubblica autorità è ammissibile quando questa costituisca una misura volta all'impedimento di reati. Se un criminale mette in gioco la sua unità familiare con un grave reato penale, deve anche sopportarne le conseguenze. Non è compito dello Stato occuparsi dei buoni rapporti familiari dei criminali. Inoltre, l'espulso è libero di prendere con sè la sua famiglia. Oltre a ciò, l'Art. 8 della CEDU è applicabile non soltanto al delinquente, bensì anche alla vittima. Non è ammissibile che si faccia del delinquente la vittima e di quest'ultima il malfattore. Anche la vittima ha diritto al rispetto della vita privata. È inaccettabile che – per sottrarsi a un ulteriore incontro con il criminale – ci si aspetti dalla vittima che cambi il suo domicilio, piuttosto che imporre al criminale il ritorno al suo paese.

"Verrebbero espulsi i minorenni."

Falso! L'iniziativa d'attuazione si riferisce solo al CPS, non al DPMin.

"L'iniziativa d'attuazione criminalizza tutti gli stranieri."

Falso! Al contrario: l'espulsione delle pecore nere fra la massima parte di popolazione straniera integrata porterà a lungo termine a una migliore considerazione degli stranieri rispettabili in Svizzera..

"Gli stranieri saranno espulsi anche in caso di bagattelle."

Falso! I casi di bagattella non sono compresi. Per esempio il semplice taccheggio non è considerato; in compenso lo è il furto connesso alla violazione di domicilio, che non è assolutamente una bagattella. L'iniziativa fa sostanzialmente la differenza fra due cataloghi di reati. A un certo un tipo di delitti fa seguito l'espulsione alla prima condanna, perché si tratta di reati particolarmente gravi. Nel secondo tipo, l'espulsione avviene soltanto in caso ci sia una precedente condanna. Chi, per esempio, commette delle lesioni personali semplici (Art. 123 CPS) o un'infrazione dell'Art. 19 cpv 1 o 20 cpv 2 della LStup, sarà espulso solamente se durante dieci anni precedenti ha già subito una condanna detentiva o pecuniaria. Chi invece è condannato conformemente all'Art. 19 cpv 2 o 20 cpv 2 della LStup, in considerazione della gravità di questi reati, sarà espulso alla prima condanna.

¹⁵ Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

"L'iniziativa non copre casi gravi quali la pirateria della strada e la criminalità economica."

Falso! La pirateria della strada può adempiere la fattispecie dell'Esposizione a pericolo della vita altrui (Art. 129 CPS), ed è quindi compresa. Non sono invece comprese le bagattelle nel traffico stradale. La criminalità economica è fra l'altro coperta dalla fattispecie della Truffa per mestiere (Art. 146 cpv 2 CPS).

"I criminali non possono comunque essere espulsi perché il loro paese d'origine non li riprende più."

Ciò può essere vero in determinati casi. Il Consiglio federale conclude tuttavia in continuazione degli accordi di riammissione con altri Stati. Ultimo esempio: la Tunisia.